

*Associazione Nazionale Insigniti  
della  
Repubblica Italiana*



# STATUTO

DI PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE  
SENZA FINALITA' DI LUCRO  
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSIGNITI  
DELL'ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

# Statuto

## ART. 1

### Denominazione, Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione non avente scopo di lucro denominata:

*Associazione Nazionale Insigniti  
della Repubblica Italiana*

che successivamente sarà indicata con il termine **A.N.I.R.I.**

L'Associazione è stata fondata a Lecce il 27/11/2008 con atto scritto del 27/11/2008, formalmente costituita con apposito Statuto.

La sede legale dell'Associazione è stabilita in Lecce alla via Strafallaces n° 06 , e può essere modificata in qualsiasi momento con delibera dell'Assemblea Generale.

- L'Associazione è espressione libera, democratica, partecipata, apartitica, apolitica, coesa e condivisa da tutti gli associati che, volontariamente, intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente Statuto.
- L'Associazione può operare su tutto il territorio Nazionale e negli altri Stati comunitari.
- L'Associazione è contraddistinta da un proprio logo. approvato dall'Assemblea Generale.

## ART. 2

### Scopi e Fini

- L'Associazione **non ha scopi e fini di lucro** ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, culturale e di volontariato.

- L'Associazione ha lo scopo di diffondere ed approfondire:

i valori e gli ideali dell' "Ordine al Merito della Repubblica Italiana", la cultura della lealtà, il senso del dovere, l'impegno civico, il rispetto dell'ambiente, del paesaggio e lo spirito di solidarietà, amore per il prossimo, la conoscenza dei problemi sociali, l'impegno per la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.

L'Associazione promuove e sviluppa iniziative sociali, culturali, artistiche e naturalistiche, nonché corsi di conoscenza e preparazione in relazione agli scopi dell'Associazione, soprattutto nei riguardi dei giovani.

### ART. 3

#### Finalità dell'Associazione

L'Associazione, riconoscendosi ed identificandosi nell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana", intende realizzare i propri scopi e i propri fini in sintonia con le finalità dell'O.M.R.I. .

Pertanto, l'Associazione, nell'attuazione delle proprie attività, intende espressamente rifarsi:

- alla Costituzione Repubblicana;
- ai valori e ideali delle distribuzioni onorifiche dell'O.M.R.I.;
- alla disciplina dell' "Ordine al Merito della Repubblica Italiana", Istituito con la Legge 3 marzo 1951, n. 178 (G.U. n. 73 del 30 marzo 1951).

### ART. 4

#### Soci

I Soci devono impegnarsi nelle attività volte al conseguimento delle finalità statutarie, con lealtà, passione, iniziativa, animo solidaristico e fedeltà allo spirito cavalleresco dell'O.M.R.I. .

Possono essere Soci dell'Associazione, solo insigniti dell'O.M.R.I. che, intendano condividere gli scopi e i fini perseguiti dall'Associazione.

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) **Fondatori** – sono parte integrante del Consiglio Direttivo con diritto di voto;
- b) **Onorari** – qualifica che il Consiglio Direttivo può conferire, per casi eccezionali, a persone benemerite che ricoprono importanti incarichi e che possono anche non partecipare alla vita dell'Associazione;
- c) **Benemeriti** – qualifica che il Consiglio Direttivo può conferire a persone fisiche che, per alte benemeritenze e/o per atti compiuti in favore dell'Associazione, donano ad essa lustro e meritano riconoscenza;
- d) **Sostenitori** – qualifica che il Consiglio Direttivo può conferire a persone fisiche, che volontariamente contribuiscono al finanziamento dell'Associazione;
- e) **Ordinari** – sono le persone fisiche insignite delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e iscritte all'A.N.I.R.I.

Possono essere iscritti, in qualità di Soci Onorari, Benemeriti e Sostenitori anche i gli insigniti dell'O.M.R.I degli altri paesi dell'Unione Europea, in applicazione delle norme comunitarie. Il numero dei Soci è inizialmente stabilito nel numero massimo di ottanta unità: detto limite potrà essere modificato annualmente dal Consiglio Direttivo, in considerazione di valutazioni di carattere organizzativo e territoriale.

- Hanno diritto di voto solo i Soci Fondatori e i soci Ordinari. Tutti i Soci Ordinari sono eleggibili negli Organi Statutari,
- Il Socio, eletto in un organo statutario, che dovesse risultare assente ingiustificato a tre riunioni consecutive, sarà considerato automaticamente decaduto sia dall'organo statutario che dalla carica in esso ricoperta.

Dovere di tutti i Soci è quello di impegnarsi a perseguire gli scopi che si prefigge l'Associazione e non esplicare, direttamente o indirettamente, attività in contrasto con dette finalità.

Ogni Socio Ordinario è tenuto a versare regolarmente la quota associativa prevista per l'anno in corso. I Soci non in regola con i versamenti deliberati non possono partecipare ad alcuna attività dell'Associazione.

Trascorsi trenta giorni dall'approvazione del successivo bilancio consuntivo, il mancato versamento della quota annuale arretrata determina automaticamente la perdita della qualifica di Socio.

Per le quote, versate all'Associazione a qualsiasi titolo, non può essere inoltrata richiesta di restituzione.

Tutti i Soci sono tenuti al rispetto del presente Statuto, del Regolamento e delle disposizioni attuative.

Il Socio che viola lo Statuto, il Regolamento o le Regole, nonché le Leggi in vigore, o che reca danno all'Associazione, all'immagine della stessa, agli Organi Statutari o ai Soci, sia con comportamenti e parole che con scritti, può essere espulso dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente dell'Associazione.

## **ART. 5**

### **Modalità di adesione**

L'aspirante Socio, può inoltrare domanda di adesione all'Associazione, con la controfirma-presentazione di almeno due Soci, allegando alla stessa documentazione di appartenenza all'O.M.R.I..

Il Consiglio Direttivo, con giudizio insindacabile, delibera in merito.

L'aspirante Socio, che soddisfa tutti i requisiti previsti dal presente Statuto, assume la qualifica di "SOCIO ORDINARIO" e versa la quota dovuta.

## **ART. 6**

### **Organi Statutari**

**GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE SONO:**

- L' ASSEMBLEA GENERALE
- II CONSIGLIO DIRETTIVO
- II PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
- II COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- II COLLEGIO DEI REVISORI

Tutte le cariche statutarie sono volontarie e gratuite.

In caso di dimissioni dagli Organi Statutari, il Socio dimissionario viene sostituito dall'Assemblea Generale.

## **ART. 7** **Assemblea Generale**

**L'ASSEMBLEA GENERALE E':**

- a) costituita da tutti i Soci;
- b) approva i bilanci annuali, preventivo e consuntivo;
- c) delibera l'ammontare delle quote associative;
- d) elegge il Presidente
- e) elegge il Consiglio Direttivo e ne stabilisce i compiti;
- f) elegge il Collegio dei Probiviri;
- g) elegge il Collegio dei Revisori;
- h) approva le modifiche statutarie;
- i) emana il Regolamento di funzionamento.

L'Assemblea Generale si riunisce, su convocazione del Presidente dell'Associazione, che la presiede, entro il mese di aprile di ogni anno per l'approvazione dei bilanci.

La convocazione dell'Assemblea Generale può avvenire, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e qualora ne sia fatta formale richiesta al Presidente dell'Associazione da almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea Generale deve essere convocata con avviso da affiggersi presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della riunione e con avviso a mezzo posta ordinaria.

L'Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci Ordinari, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per Socio.

Il Segretario viene nominato, di volta in volta, tra i Soci presenti, su indicazione del Presidente dell'Associazione ratificata dall'Assemblea Generale.

## **ART. 8** **Consiglio Direttivo**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO:**

Il Consiglio Direttivo è composto, di diritto, dai Soci Fondatori e da n° 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo può cooptare motivatamente altri componenti, su proposta del Presidente dell'Associazione.

Dura in carica quattro anni ed è convocato almeno una volta al mese dal Presidente dell'Associazione, che ne assume la Presidenza, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Generale, qualora sia presente la totalità dei componenti, la riunione può essere tenuta in ogni momento e senza alcuna formalità.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle prerogative stabilite dall'Assemblea Generale dell'Associazione, nomina:

**il Vice Presidente dell'Associazione**, è il Responsabile per gli affari riservati dell'Associazione, del conferimento del titolo di Socio Onorario dell'Associazione, sostituisce il Presidente dell'Associazione in caso di assenza o impedimento, su mandato del Presidente dell'Associazione, cura i rapporti con le altre associazioni, cura la formazione degli Aspiranti Soci,

- **il Coordinatore delle attività**, è il Cancelliere dell'Associazione, è conservatore degli atti, dei titoli, dei documenti istituzionali, del coordinamento delle iniziative relative alle attività culturali e di ricerca dell'Associazione, organizza i viaggi ed i relativi soggiorni, visita con funzioni ispettive le Sedi Locali dell'Associazione. Inoltre ha il compito di:
- provvedere ad eventuali espulsioni, su proposta del Presidente dell'Associazione, per i motivi previsti dal precedente Art. 4;
- predisporre modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- predisporre il Regolamento di funzionamento dell'Associazione, della vita interna dell'Associazione, dei rapporti tra gli Organi Statutari ed i Soci e tra i Soci stessi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- costituire o chiudere le Sedi Locali, con competenza comunale o intercomunale, fissandone il numero dei componenti, considerati gli aspetti organizzativi e territoriali;
- **il Segretario**, è il Responsabile della tenuta dei conti e della gestione economica, finanziaria e contabile dell'Associazione. Redige i verbali di tutte le riunioni dell'Associazione;
- **il Tesoriere**, è il Responsabile-Custode del Tesoro dell'Associazione, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, volta al conseguimento delle attività sociali e delle opere di carità;
- **il Cerimoniere e Gonfaloniere dell'Associazione**, è il Responsabile dell'organizzazione delle cerimonie, è il Custode delle Insegne dell'Associazione e Responsabile della loro disposizione nelle cerimonie civili e religiose.

## **ART. 9** **Presidente dell'Associazione**

### **IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE:**

- è votato direttamente dai Componenti del Consiglio Direttivo;
- ha rappresentanza legale dell'Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale;
- può aprire e chiudere conti correnti postali e bancari;
- cura i rapporti con le altre associazioni, le istituzioni culturali, civili e religiose, gli Enti e la Pubblica Amministrazione;
- può attivare giudizi o costituirsi in giudizio in nome e per conto dell'Associazione;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina dei Consiglieri, degli Incaricati di Missione e dei Presidenti delle Sedi Locali, dei quali può chiedere la sostituzione, in qualunque momento, sempre al Consiglio Direttivo;
- può proporre al Consiglio Direttivo eventuali provvedimenti disciplinari, fino all'espulsione, per i motivi previsti al precedente Art. 4;
- in caso di impedimento o assenza del Presidente dell'Associazione, tutte le funzioni a lui delegate vengono automaticamente assunte dal Vice Presidente dell'Associazione.

## **ART. 10** **Collegio dei Probiviri**

### **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI:**

- è eletto dall'Assemblea Generale dell'Associazione, nell'ambito dei suoi Componenti;
- è costituito da tre Componenti, i quali, nella prima riunione, eleggono il Presidente, se non è designato direttamente dall'Assemblea Generale.

Al Collegio dei Probiviri sono demandate la tutela dei fini dell'Associazione e la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra Organi Statutari, tra Organi Statutari e Soci oppure tra Soci stessi.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri, attivato entro un termine massimo di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, fermo il diritto all'ascolto delle parti, sono inappellabili, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione e senza ulteriori formalità di procedura.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

**Art. 11**  
**Collegio dei Revisori dei Conti**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:**

- è eletto dall'Assemblea Generale dell'Associazione, nell'ambito dei suoi componenti;
- è costituito da tre Componenti, i quali, nella prima riunione, eleggono il Presidente, se non è designato direttamente dall'Assemblea Generale.

La funzione del Collegio dei Revisori dei Conti è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e dello Statuto e predispone una relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

**ART. 12**  
**Sedi Locali**

**LE SEDI LOCALI SONO:**

- le Sedi periferiche dell'Associazione in Italia ed all'Estero sono formate dal numero di Soci stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni Sede Locale è retta da un Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Associazione.

Il Presidente di Sede Locale, sempre su indicazione del Presidente dell'Associazione, può essere sostituito dal Consiglio Direttivo in qualunque momento;

Il Presidente di Sede Locale decade alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

**ART. 13**  
**Risorse Economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite dalle quote associative e da eventuali contributi ordinari e straordinari.

L'Associazione ha l'obbligo, entro il trenta aprile di ogni anno, di approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

La tenuta della contabilità è demandata al Segretario dell'Associazione.

**ART. 14**  
**Regolamento**

Le norme comportamentali e quant'altro non specificato nel presente Statuto sarà oggetto di apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo.

**ART. 15**  
**Modifiche Statutarie**

Il presente Statuto può essere modificato e/o integrato in qualsiasi momento, con deliberazione dell'Assemblea Generale dell'Associazione, a maggioranza assoluta dei Soci presenti, su proposta del Consiglio Direttivo.